

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

(Allegato alla delibera di Comitato Direttivo n° 74 del 12/10/2002)

Art. 1 Caratteristiche generali

Sulla base di quanto consentito dal disposto degli articoli 31 e 32 della legge Regione Sicilia n° 7/2002, gli affidamenti a trattativa privata di forniture di beni e servizi, conferiti dal Consorzio per l’Area di sviluppo industriale della Provincia di Agrigento, saranno regolati con le modalità che seguono.

Art. 2 Criteri per l’affidamento a trattativa privata

Le forniture di beni e servizi sono suddivisi in due gruppi, in funzione dell’importo stimato del corrispettivo spettante al fornitore dell’opera o dei beni, in modo da contemperare la necessità di stabilire la corrispondenza tra esperienza tecnica delle imprese e l’assunzione di responsabilità nella fornitura dei beni e dei servizi con l’opportunità di consentire l’accesso alla trattativa privata anche alle nuove aziende, purché iscritte nei relativi albi tenuti presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Per la scelta delle aziende saranno adottati criteri connessi alle specifiche competenze tecniche idonee alla perfetta esecuzione della fornitura di beni e servizi.

In via preliminare, il Responsabile dell’Area tecnica del Consorzio o altro Dirigente o Funzionario, delegato dal Dirigente generale, dovrà esprimere, con apposita relazione, una preventiva valutazione di congruità tecnica ed economica sulle forniture oggetto di affidamento.

E’ espressamente vietato affidare ad una stessa impresa lavori o forniture, nel corso di uno stesso anno solare, per importi complessivi superiori ad Euro 50.000 .

Art. 3 Criteri per l’affidamento a trattativa privata relativo ad opere e forniture di beni del primo gruppo

Per gli affidamenti di questo gruppo, il Consorzio potrà ricorrere alla trattativa privata con gara informale.

L'importo stimato del corrispettivo per l'affidamento a trattativa privata, con gara informale, di forniture di beni e servizi relativi ad opere del primo gruppo non deve essere superiore a 12.000 Euro, IVA esclusa.

Per l'osservanza del principio di imparzialità codificato dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n°. 241, il Consorzio, all'atto della proposta di affidamento dovrà indicare, in dipendenza della fornitura di beni e servizi, i requisiti strutturali e/o tecnici richiesti per potere successivamente procedere, se ritenuto opportuno e confacente all'interesse pubblico, all'accettazione dell'offerta.

Per gli affidamenti con gara informale potranno essere invitate, con lettera raccomandata, tutte le aziende iscritte alla C.C.I.A.A., a prescindere dall'anzianità di iscrizione o dall'aver svolto precedentemente lavori e forniture di genere analogo a quello richiesto. In ogni caso, salvo casi eccezionali determinati dalle caratteristiche dell'opera o della fornitura di beni, le aziende da invitare devono risultare in numero non inferiore a cinque.

Il termine da assegnare per la presentazione o spedizione, in forma scritta, dell'offerta non deve risultare inferiore a sette giorni dalla spedizione dell'invito.

In casi di eccezionale urgenza, purché non imputabili a comportamenti pregressi del Consorzio, si potrà procedere all'affidamento diretto per l'esecuzione dell'opera o per la fornitura dei beni richiesti.

La trattativa privata è di stretta competenza del Dirigente generale del Consorzio o di altro Dirigente o Funzionario dal medesimo appositamente delegato che potrà impegnare le somme relative, previo controllo presso l'Unità operativa contabile, e dovrà successivamente certificare, con apposita relazione, la regolarità della fornitura, al momento di ricevimento dei beni o al momento della conclusione della prestazione di servizi o di parte di essi, nel caso di prestazioni di durata.

La liquidazione ed il pagamento della fornitura da parte dell'Unità operativa contabile del Consorzio restano subordinati alla certificazione inerente la regolarità della fornitura.

Art. 4

Criteri per l'affidamento a trattativa privata relativo ad opere e forniture di beni del secondo gruppo

Per gli affidamenti di questo gruppo, il Consorzio potrà ricorrere alla trattativa privata, con gara pubblica.

L'importo stimato del corrispettivo per l'affidamento a trattativa privata, con gara pubblica, di forniture di beni e servizi relativi ad opere del secondo gruppo non deve essere superiore a 50.000 Euro, IVA esclusa.

Per l'osservanza del principio di imparzialità codificato dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n°. 241, il Consorzio, all'atto della pubblicazione del bando di affidamento dovrà indicare, in dipendenza della fornitura di beni e servizi, i requisiti strutturali e/o tecnici richiesti per potere successivamente procedere, se ritenuto opportuno e confacente all'interesse pubblico, all'accettazione dell'offerta.

Il bando di affidamento dovrà essere pubblicato, oltre che all'albo consortile, anche presso gli albi comunali di Agrigento e di tutti i Comuni consorziati.

Il termine entro il quale dovranno essere presentate le offerte non potrà essere inferiore a quindici giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione del bando.

In casi di eccezionale urgenza, purché non imputabili a comportamenti pregressi del Consorzio, si potrà procedere all'affidamento diretto per l'esecuzione dell'opera o per la fornitura dei beni richiesti.

La trattativa privata è di stretta competenza del Dirigente generale del Consorzio o di altro Dirigente o Funzionario dal medesimo appositamente delegato che potrà impegnare le somme relative, previo

controllo presso l'Unità operativa contabile, e dovrà successivamente certificare, con apposita relazione, la regolarità della fornitura, al momento di ricevimento dei beni o al momento della conclusione della prestazione di servizi o di parte di essi, nel caso di prestazioni di durata.

La liquidazione ed il pagamento della fornitura da parte dell'Unità operativa contabile del Consorzio restano subordinati alla certificazione inerente la regolarità della fornitura.

Art. 5

Criterio comune per l'affidamento a trattativa privata relativo a forniture di beni e/o servizi

Il criterio discriminante che il Consorzio dovrà osservare nell'affidamento a trattativa privata relativo a forniture di beni e di servizi è costituito esclusivamente dal prezzo più basso risultante dalle offerte delle aziende invitate che corrispondano alla proposta contenuta nell'invito.

In casi eccezionali, da motivare per iscritto con apposita relazione da parte del Responsabile del procedimento, si potrà derogare a tale criterio, considerando più vantaggiosa per gli interessi del Consorzio l'offerta non riportante il prezzo più basso tra tutte quelle pervenute.

Art. 6

Lavori in economia

Le norme, sopra indicate, sono parimenti applicabili anche ai lavori in economia che questo Consorzio potrà realizzare esclusivamente in amministrazione diretta.